

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI CON DELEGA ALL'INFORMAZIONE E ALL'EDITORIA

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva, e in particolare gli articoli 19 e 20;

VISTO l'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, relativo all'interpretazione autentica dell'articolo 2, della legge 15 maggio 1954, n. 237, in merito all'autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante tra l'altro provvidenze per l'editoria;

VISTA la legge 21 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, che ha introdotto nuovi istituti per la promozione delle politiche dell'editoria e dei prodotti editoriali;

VISTO il decreto- legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che ha mantenuto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni già attribuite al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di editoria e stampa;

VISTO il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale;

VISTA la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2006, che attribuisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria le attività di vigilanza sulla SIAE e i compiti di cui all'articolo 2, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, recante "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e di attività culturali" e, in particolare, l'articolo 7, relativo alle disposizioni sull'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE);

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e in particolare, l'articolo 39, commi 2 e 3, relativi alla liberalizzazione dell'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012, recante "Individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e, in particolare, l'articolo 2, relativo all'individuazione delle Strutture generali della Presidenza e l'articolo 30, relativo alla definizione delle competenze generali del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato 15 novembre 2012, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, con il quale l'On. dott. Luca Lotti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2014, con il quale al predetto Sottosegretario di Stato sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione e comunicazione del Governo consistenti nell'attività di indirizzo e coordinamento relativamente alle campagne di comunicazione istituzionale e al piano annuale di comunicazione del Governo e sono state inoltre delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di editoria e prodotti editoriali, diritto d'autore, vigilanza sulla SIAE e sul nuovo IMAIE, nonché l'attuazione delle relative politiche e le funzioni di indirizzo nelle materie di competenza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, incluse quelle relative alla stipula degli atti convenzionali con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo e con le agenzie di stampa;

RITENUTO opportuno modificare l'articolazione interna del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nel rispetto dei principi di economicità e razionalità organizzativa;

INFORMATE le organizzazioni sindacali;

## DECRETA

### Articolo 1 (Funzioni del Dipartimento)

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di seguito Dipartimento, è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri che opera nell'area funzionale relativa al coordinamento delle attività di comunicazione istituzionale, alla promozione delle politiche di sostegno all'editoria e ai prodotti editoriali, e al coordinamento delle attività volte alla tutela del diritto d'autore.

2. Il Dipartimento, in particolare, svolge compiti in materia di attività di comunicazione istituzionale; pubblicità e documentazione istituzionale, informazione, anche attraverso la stipula di convenzioni con le agenzie di stampa e informazione e con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo; provvede alla comunicazione diretta al pubblico sulle attività della Presidenza e del Governo;

cura l'istruttoria per la concessione dei premi alla cultura e per il rilascio dei lasciapassare stampa; promuove le politiche di sostegno all'editoria; cura le attività istruttorie relative alla concessione alle imprese editoriali dei contributi diretti e di quelli indiretti; esercita le funzioni e i compiti attribuiti alla Presidenza in materia di diritto d'autore e di contrasto alla pirateria digitale e multimediale; svolge, d'intesa con le altre Amministrazioni competenti, compiti di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) e sul Nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (Nuovo IMAIE).

## Articolo 2 (Capo del Dipartimento)

1. Il Capo del Dipartimento cura l'organizzazione del Dipartimento e ne determina gli indirizzi relativi al suo funzionamento interno; coordina l'attività degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento e assicura il corretto ed efficace raccordo tra detti uffici e quelli di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominato, del Sottosegretario di Stato delegato. Assicura, altresì, il raccordo con i Dipartimenti, gli Uffici e le altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento opera la Segreteria dipartimentale per gli affari generali, area funzionale organizzativa di livello non dirigenziale, cui è assegnato un coordinatore. La Segreteria dipartimentale per gli affari generali cura il raccordo tra il Capo del Dipartimento e gli uffici, provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento, gestisce il protocollo informatico e i flussi documentali, cura i rapporti amministrativi con i Dipartimenti e gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, svolge attività di studio, ricerca, analisi e predisposizione di elaborati su indicazione del Capo del Dipartimento, coordina la comunicazione interna. Assicura il rilascio delle tessere "lasciapassare stampa" ai giornalisti e ai fotoreporter che ne fanno richiesta per la partecipazione alle pubbliche manifestazioni. Cura le procedure amministrativo-contabili relative ai capitoli di funzionamento, la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e delle variazioni di bilancio; provvede all'elaborazione dei dati per la relazione del conto annuale della Ragioneria Generale dello Stato e per il controllo di gestione e misurazione delle attività amministrative; provvede agli adempimenti in materia di trasparenza ed anticorruzione. Assicura le attività connesse agli adempimenti in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro, cura i rapporti con le organizzazioni sindacali, provvede agli adempimenti relativi alle missioni in Italia e all'estero del personale del Dipartimento.

3. Il Dipartimento può avvalersi di esperti e consulenti, nei limiti di cui al contingente definito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 303 del 1999, scelti tra soggetti

particolarmente qualificati nelle materie inerenti le funzioni istituzionali del Dipartimento.

### Articolo 3 (Organizzazione del Dipartimento)

1. Il Dipartimento si articola in due uffici di livello dirigenziale generale e in cinque servizi di livello dirigenziale.

2. Gli uffici in cui si articola il Dipartimento sono i seguenti:

- a) Ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d'autore;
- b) Ufficio per il sostegno all'editoria.

### Articolo 4 (Ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale e per la tutela del diritto d'autore)

1. L'Ufficio è la struttura di supporto al coordinamento delle attività di comunicazione e informazione istituzionale e delle attività volte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi al diritto d'autore.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

I) Servizio per la comunicazione istituzionale.

Cura, su richiesta dei Dipartimenti interessati, la realizzazione delle campagne di comunicazione istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Determina, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico radio televisivo può trasmettere a titolo gratuito. Svolge funzioni di coordinamento, consulenza e supporto alle amministrazioni statali per l'attuazione di campagne di comunicazione, anche provvedendo, con oneri a carico del Dipartimento, alla realizzazione di campagne ritenute di particolare utilità sociale o di interesse pubblico. Cura la conservazione e la valorizzazione del patrimonio fotografico e videografico del Dipartimento. Gestisce il sito internet del Dipartimento e cura i rapporti con la redazione del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

II) Servizio per i rapporti con i mezzi d'informazione.

Provvede all'acquisizione dalle agenzie di stampa dei servizi di agenzia generali e specialistici per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni centrali dello Stato, gli organi costituzionali e le autorità indipendenti. Cura i rapporti

con la concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo finalizzati a garantire trasmissioni radiofoniche e televisive a tutela delle minoranze linguistiche e per le comunità italiane all'estero. Cura altresì la predisposizione di contratti per le rilevazioni dell'opinione pubblica sull'operato del Governo. Cura il sito ufficiale dei sondaggi politici ed elettorali di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Svolge l'istruttoria ai fini della concessione del logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

III) Servizio per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e per la vigilanza sugli enti di intermediazione del diritto d'autore.

Cura l'attività di studio e approfondimento in materia di diritto d'autore e diritti connessi al diritto d'autore. Formula, in raccordo con le altre amministrazioni individuate dalla legge, proposte di revisione della normativa italiana ed europea in materia. Provvede, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, all'istruttoria relativa all'attività di vigilanza sulla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e sul Nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (Nuovo IMAIE), in particolare attraverso l'esame dei bilanci e dei profili statutari e regolamentari degli enti di intermediazione vigilati. Provvede alla pubblicazione sul sito del Dipartimento dell'elenco degli operatori di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore che hanno comunicato l'inizio dell'attività ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012.

## Articolo 5

### (Ufficio per il sostegno all'editoria)

1. L'Ufficio è la struttura di supporto al coordinamento delle politiche per il sostegno all'editoria, ai prodotti editoriali e alle emittenti radiotelevisive.

2. L'Ufficio si articola nei seguenti servizi:

I) Servizio per il sostegno diretto alla stampa.

Provvede all'istruttoria delle domande di ammissione al contributo pubblico presentate dalle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici editi in Italia e di giornali italiani editi e diffusi all'estero, nonché dei giornali per non vedenti e di quelli editi dalle associazioni dei consumatori. Cura i rapporti con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, particolarmente ai fini dello sviluppo di sinergie per il più efficace espletamento delle rispettive funzioni istituzionali, e con gli Organi statali deputati all'espletamento dei controlli successivi sulle erogazioni di fondi pubblici, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di collaborazione. Cura, altresì, il contenzioso nelle materie di competenza dell'Ufficio e attende ai compiti di studio, ricerca, consulenza giuridico-normativa e di documentazione giuridica e parlamentare.

II) Servizio per il sostegno alle emittenti radio-televisive e agli investimenti. Provvede all'istruttoria delle domande di ammissione al contributo pubblico presentate dalle imprese editrici delle emittenti radiofoniche organo di movimento politico, ovvero che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale, così come definita dall'articolo 1, della legge 7 agosto 1990, n. 230, nonché all'istruttoria necessaria al riconoscimento, in capo alle emittenti radiofoniche e televisive locali che ne fanno domanda, dei requisiti di emittente di informazione, ai fini della percezione delle provvidenze erogate dal Ministero dello sviluppo economico. Provvede all'istruttoria per il riconoscimento delle forme di sostegno indiretto in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali previste per legge. Provvede all'istruttoria per l'ammissione delle imprese editrici dei giornali e delle emittenti radio-televisive alla fruizione delle diverse tipologie di sostegno indiretto, quali le agevolazioni di credito e le forme di credito d'imposta. Assicura l'espletamento delle attività di pertinenza dell'Osservatorio per il mercato editoriale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2004.

Articolo 6  
(Disposizioni finali)

1. L'efficacia del presente decreto decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di registrazione da parte della Corte dei conti.
2. Con effetto dalla medesima data è abrogato il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri delegato 15 novembre 2012, recante funzioni e organizzazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

Il Sottosegretario di Stato  
On. Luca Lotti